Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 12

10ª COMMISSIONE PERMANENTE (Industria, commercio, turismo)

INTERROGAZIONI

198ª seduta: martedì 12 gennaio 2016

Presidenza del presidente MUCCHETTI

IN 0674
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 9
GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico* 3, 4
GIROTTO *(M5S)* 8
SCALIA *(PD)* 4

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia, Idea): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI, Id); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01653, presentata dal senatore Scalia e da altri senatori.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, in relazione all'interrogazione della quale il senatore Scalia è primo firmatario rilevo che l'energia geotermica è una fonte rinnovabile a bassa emissione la cui continua disponibilità costituisce un valore aggiunto rispetto a molte altre fonti rinnovabili.

L'Italia ha risorse geotermiche importanti e poco sfruttate. L'industria italiana ha una lunga tradizione nella valorizzazione della risorsa geotermica e la ricerca collegata è stata sempre all'avanguardia sin da quando, agli inizi del Novecento, venne messo in funzione a Larderello, in Toscana, il primo impianto al mondo per la conversione dell'energia geotermica in energia elettrica.

L'utilizzo di pompe di calore geotermiche a bassa entalpia può costituire un tassello importante nell'utilizzo strategico del potenziale geotermico, quale contributo alle politiche di decarbonizzazione e lotta ai cambiamenti climatici.

Con il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 si dà attuazione alla direttiva n. 28 del 2009 della Comunità europea per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Come riportato peraltro nell'atto in esame, il comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto indica che devono essere stabiliti i casi nei quali si applica la procedura abilitativa semplificata (articolo 6 del citato decreto legislativo) e le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, attraverso decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata.

Al fine dell'emanazione del provvedimento in oggetto, il Ministro dello sviluppo economico si è attivato istituendo un gruppo di lavoro che ha delineato un testo base per lo schema di decreto.

Affinché la citata disciplina possa rispondere ai più alti *standard* tecnologici esistenti, si è esaminata nel dettaglio la rispondenza, rispetto alle finalità del decreto, della normativa tecnica elaborata dall'UNI (Ente italiano di normazione), nella quale, in particolare, vengono definiti i criteri per l'installazione, il dimensionamento e la progettazione dei sistemi geotermici a pompa di calore oltre che i requisiti ambientali.

Come sottolineato dai senatori interroganti, il decreto costituisce inoltre l'occasione per procedere al riordino normativo sugli impianti geotermici a bassa entalpia. Si è reso, quindi, necessario il confronto con i provvedimenti già emanati in materia dalle Regioni e dalle Province autonome.

Sulla base delle attività descritte, lo schema di decreto, già predisposto nelle sue linee principali, potrà essere finalizzato in tempi ragionevolmente brevi.

SCALIA *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Giacomelli per la risposta di cui mi dichiaro soddisfatto. Rivolgo quindi al Governo l'invito a procedere quanto prima al varo del decreto che il Sottosegretario ci ha detto essere stato già predisposto.

Credo che l'incentivazione delle fonti di energia rinnovabili debba avvenire, nel futuro, soprattutto attraverso la semplificazione dei procedimenti piuttosto che, come avvenuto finora, mediante incentivi di carattere economico che hanno contribuito a gravare oltremodo sulla componente A3 della bolletta elettrica.

Gli strumenti di semplificazione sono essenziali non solo per raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2020 – di fatto già raggiunti – quanto anche per proseguire nella sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili.

Esprimo quindi soddisfazione per l'azione del Governo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02033, presentata dai senatori Girotto e Castaldi.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Signor Presidente, occorre in principio evidenziare che, sulla base di alcune premesse riferite al quadro normativo europeo e nazionale, gli interroganti svolgono alcune considerazioni in esito alle quali chiedono di sapere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire con idonei strumenti di competenza per chiarire il quadro regolatorio per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi (SDC) che attualmente sarebbe disciplinato, per gli operatori, non dalla normativa vigente ma da un documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Si rammenta al riguardo che un sistema di distribuzione chiuso è quello che «distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale,

commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato» (direttiva n. 72 del 13 luglio 2009).

Pertanto, la risposta all'interrogazione richiede che siano preliminarmente esaminate le considerazioni in base alle quali gli interroganti rivolgono il quesito al Governo.

In ordine alla prima considerazione concernente la circostanza che «la ricostruzione fornita dal Ministero dello sviluppo economico con la risposta alla suddetta interrogazione,» – cioè l'interrogazione 3-01468, presentata in passato sempre dal senatore Girotto e da altri senatori – «sugli edifici estesi l'installazione di impianti da fonte rinnovabile per coprire i consumi interni si configura necessariamente come SDC», preme far presente che, nel settore elettrico, la possibilità di qualificare alcuni sistemi di distribuzione come SDC si basa esclusivamente sui requisiti previsti dalla direttiva n. 72 del 2009, come precisati dalla nota interpretativa della Comunità europea del 22 gennaio 2010.

L'Italia ha dato applicazione alle norme comunitarie in questione con l'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011 il quale fa ricadere tra gli SDC solamente le reti interne d'utenza nonché le altre reti elettriche private definite con decreto ministeriale in attuazione di una norma della legge n. 99 del 2009 (articolo 30, comma 27). In proposito, si rammenta che il decreto ministeriale attuativo di tale norma è stato oggetto di parziale censura da parte del TAR del Lazio che ha ritenuto illegittima la definizione di sistemi di autoapprovvigionamento energetico e altre correlate disposizioni. In tutti i casi, non sembra potersi desumere che l'installazione su edifici estesi di impianti a fonte rinnovabile destinati a coprire i consumi interni si possa configurare come SDC.

Per la seconda considerazione dove si afferma che (cito le parole esatte dell'atto) «l'installazione di impianti da fonte rinnovabile sugli edifici di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazioni importanti, alla luce della normativa comunitaria, non solo è consentita, ma si configura addirittura come un obbligo», si osserva che la conseguenza che se ne deduce appare corretta, ma ciò non comporta che ne nasca, necessariamente, un SDC.

Sul punto, si ritiene che la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile sugli edifici sia pienamente regolata dalla normativa italiana che ha introdotto obblighi crescenti di penetrazione e di soddisfacimento del fabbisogno di energia – elettrica ma anche termica – dell'edificio nuovo o dell'edificio ristrutturato. L'obbligo non presuppone purtuttavia un incentivo (anzi, normalmente ciò che è obbligatorio non viene incentivato). Sono state anche recentemente semplificate le regole amministrative per installare impianti fotovoltaici integrati nell'edificio ed è in corso di adozione un nuovo provvedimento di analoga semplificazione amministrativa per la realizzazione di impianti integrati negli edifici e di interventi a favore dell'efficienza energetica, con ciò favorendo proprio ciò che gli stessi interroganti considerano prioritario.

Si riafferma, però, che la promozione della produzione di energia integrata in edilizia non coincide necessariamente con la diffusione di mo-

delli di sistemi di distribuzione chiusi né con l'esenzione dal pagamento degli oneri.

Per la terza considerazione in cui si afferma che «a giudizio degli interroganti, la posizione assunta dall'Autorità di ritenere non realizzabili i sistemi di distribuzione chiusi non appare corretta perché si limita a prendere in considerazione solamente la previgente normativa dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999 senza considerare l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011 e la normativa comunitaria che costituisce norma cogente sovraordinata e strumento interpretativo obbligato della normativa nazionale», si fa presente che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha indubbiamente cercato di inquadrare, con qualche difficoltà, alcune configurazioni nuove, come gli SDC, dentro un contesto tecnico, normativo e regolatorio esistente. Tuttavia, pur riconoscendo che la continua evoluzione della produzione rinnovabile richiede una parallela costante evoluzione anche del quadro normativo più generale, quanto esposto a proposito delle prime due considerazioni appare sufficiente per ritenere non condivisibile la considerazione dei senatori interroganti, dal momento che l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011 (citato nell'atto) individua i sistemi di distribuzione chiusi e, del resto, la normativa sugli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili non comporta che ne derivi necessariamente la costituzione di un SDC.

Per la quarta considerazione, concernente la circostanza che (cito ancora dal testo dell'interrogazione) «tale situazione legittima la Commissione europea ad intraprendere un'azione nei confronti dell'Italia con l'apertura di una procedura d'infrazione per il mancato rispetto degli obblighi comunitari, oltre a costituire un grave pregiudizio per gli obiettivi di efficienza e di edilizia verde che dovrebbero essere auspicabilmente perseguiti», non appare in alcun modo verosimile l'eventualità che la Commissione possa aprire una procedura di infrazione a carico del nostro Paese dal momento che, innanzitutto, le norme comunitarie sugli obblighi di fonti rinnovabili negli edifici sono state recepite nell'ordinamento nazionale e notificate alla Commissione; inoltre, il Ministero dello sviluppo economico ha da poco concluso un'ampia consultazione pubblica a livello nazionale, tramite *web*, per la «promozione di edifici ad energia quasi zero» e il conseguente decreto attuativo è adesso in via di approvazione; da un altro versante, gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile sono ampiamente stati raggiunti e superati dall'Italia con molto anticipo rispetto al 2020.

Per quanto attiene ai sistemi di distribuzione chiusi, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri hanno la facoltà (non l'obbligo) di classificare alcuni sistemi come SDC. L'Italia ha deciso di esercitare tale facoltà nei limiti indicati dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011.

Per la quinta considerazione, in cui si afferma che «entro il 30 settembre 2015, sulla base delle istruzioni dell'Autorità contenute nelle FAQ pubblicate il 12 giugno 2015, un grande numero di operatori sarà

costretto a chiedere la disconnessione dalle attuali reti private interne alimentate in autoconsumo per assumere energia direttamente dalla rete pubblica quali utenze virtuali, in quanto non è stata prevista dall'Autorità la possibilità di collegare un SEU ad un SDC», si ribadisce quanto già espresso in risposta all'interrogazione 3-01468 presentata dal senatore Girotto e da altri senatori, già citata: le definizioni di sistema efficiente di utenza (SEU, pure con le modifiche introdotte dal collegato ambientale) e di unità di consumo, escludono che tra i SEU ricadano i sistemi multicliente. Più in generale, le due definizioni portano ad escludere che un SEU possa essere connesso a un sistema di distribuzione (qualificato o meno come chiuso; in questo caso non rileva) per alimentare più clienti ad esso connessi.

Conseguentemente a queste osservazioni sulle considerazioni da cui gli interroganti partono, in riferimento al quesito posto al MISE circa la possibile modifica normativa, appare opportuno chiarire che gran parte dell'interesse degli operatori per la realizzazione di SEU e per l'estensione del concetto di SEU alla configurazione multicliente (ossia gli SDC) discende dal fatto che la configurazione SEU gode di un importante beneficio economico; per i SEU i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sono applicati sostanzialmente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione alla rete pubblica e non anche all'energia direttamente fornita dall'impianto di generazione facente parte del SEU: su questa energia vi è un consistente risparmio.

Questo assetto particolarmente vantaggioso è destinato probabilmente a cambiare. Infatti, le linee guida comunitarie in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e i relativi orientamenti applicativi della Commissione europea portano a concludere che, in via generale, gli oneri diversi da quelli destinati all'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili (dunque, ciò che è diverso dalla attuale componente A3, per la sola quota riferita al sostegno delle rinnovabili) debbano essere pagati interamente da tutti i consumatori. Sui soli oneri per l'incentivazione delle fonti rinnovabili sono possibili, secondo queste linee guida, significative riduzioni, ma esclusivamente per le imprese dei settori manifatturieri ad elevata intensità elettrica ed esposte alla concorrenza internazionale.

Tale regola generale trova applicazione dall'entrata in vigore delle richiamate linee guida comunitarie, ovvero dal 1º luglio 2014; per il periodo fino al 2018, è previsto, in via transitoria, che le imprese che non ricadono nella categoria succitata e che hanno pagato e pagano in misura ridotta possano continuare a godere del beneficio a patto di incrementare il contributo al finanziamento delle fonti rinnovabili per giungere, alla fine del 2018, al 20 per cento di quanto pagato dall'analoga impresa che non ha benefici, fermo restando l'incremento al 100 per cento a partire dal 2019.

Pertanto, si ritiene che sarà effettivamente necessario modificare l'attuale legislazione nazionale per stabilire, con la gradualità consentita, anche per le attuali configurazioni previste dalla legge, un regime coerente con i nuovi indirizzi europei.

Chiedo scusa al Presidente e alla Commissione se la risposta non è stata breve, ma intendeva essere, almeno nelle intenzioni, esaustiva.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto precisare che l'inquadramento come SDC non presuppone incentivazioni né esenzioni da oneri di sistema; infatti, per l'energia distribuita all'interno degli SDC gli oneri di sistema si pagano. Ad ogni modo, non era questo l'oggetto dell'interrogazione la quale, invece, contesta l'impossibilità di realizzare questi sistemi, pur pagandosi i relativi oneri.

Ribadiamo che l'utilizzo di fonti rinnovabili *in loco* per l'approvvigionamento energetico degli edifici è un elemento strategico per il risanamento ambientale delle città italiane.

È un mese che si parla di superamento dei limiti alla concentrazione di inquinanti dell'aria e da più parti è stato ribadito che sono le emissioni di CO_2 ad opera degli edifici, più che il traffico automobilistico, a rappresentare la causa principale dell'inquinamento ambientale.

L'utilizzo di energia da fonti rinnovabili è quindi strategico oltre che necessario per il conseguimento degli obiettivi comunitari di generazione distribuita e la realizzazione di edifici ad energia quasi zero, obiettivo che non può essere conseguito senza la creazione di reti private di SDC che distribuiscono alle varie utenze all'interno degli edifici l'energia prodotta dagli stessi.

Ricordo che nella comunicazione n. 339 del 15 luglio 2015 la Commissione europea ha sottolineato la necessità di sviluppare quanto più possibile le reti private: si tratta di un'indicazione abbastanza precisa. Nella normativa nazionale, invece, secondo il nostro parere, vi è confusione e soprattutto ostruzionismo. La confusione si può anche dirimere, l'ostruzionismo è molto più difficile. In particolare, la delibera n. 539 del 2015 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha, di fatto, vietato le reti private realizzate dopo il 15 agosto 2009 e disposto controlli addirittura per disconnettere le reti esistenti, senza eccezioni, anche laddove gli impianti siano stati costruiti per obbligo di legge ai fini di autoconsumo (ricordiamo quanto stabilisce per le ristrutturazioni e i nuovi edifici l'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011). Anche in questi casi l'energia prodotta dall'edificio dovrà essere immessa in rete anziché autoconsumata (cosa a nostro avviso assurda), con una perdita di efficienza rilevantissima, proprio per l'impossibilità legale e giuridica – non certo tecnica – di distribuirla all'interno dell'edificio.

La risposta del Governo continua ad essere assolutamente insoddisfacente. Chiediamo quindi all'Esecutivo di sostenere la proposta emendativa che presenteremo al disegno di legge sulla concorrenza volta a fare chiarezza sulla possibilità di costituire nuovi sistemi di distribuzione chiusi.

Ricordo che in merito a tale questione abbiamo presentato un esposto all'*Antitrust* e alla Commissione europea. Aspettiamo di verificare se quest'ultima giudicherà ammissibile e pertinente la nostra segnalazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Giacomelli per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

SCALIA, ORELLANA, IDEM, CANDIANI, MARGIOTTA, DEL BARBA, PEZZOPANE, MORGONI, CARIDI, COMPAGNONE, VALDINOSI, SPILABOTTE, DE PIN, BATTISTA, BOCCHINO, AMATI, LAI, MOSCARDELLI, GINETTI, SCAVONE, PAGLIARI, FASIOLO, BERGER. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la geotermia è una fonte di energia a basse emissioni con importanti margini di crescita nell'ambito delle fonti rinnovabili;

l'industria italiana è tra le più avanzate nel settore per ricerca tecnologica che oggi riguarda sempre maggiormente anche le pompe di calore geotermiche a bassa entalpia, anche grazie a piccoli impianti ad uso domestico o non strettamente industriale;

nonostante la nostra vocazione e l'alto gradiente geotermico che ha permesso lo sfruttamento del calore naturale terrestre in diversi luoghi del Paese e nonostante nell'ultimo quinquennio in Europa si sia registrato un grande incremento del numero di impianti geotermici a bassa entalpia, l'Italia nel 2012 ne ha installato soltanto 10.300 con un risparmio complessivo di 61 ktpe (chilotonnellate di petrolioequivalente);

considerato che:

l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 stabilisce che: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6»;

il provvedimento ad oggi non è stato ancora emanato;

l'emanazione di tale provvedimento favorirebbe l'efficienza ed il risparmio energetico, oltreché lo sviluppo e il riordino normativo degli impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero impianti di climatizzazione degli edifici che sfruttano lo scambio termico con il sottosuolo superficiale per mezzo di una pompa di calore,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi e in che tempi affinché la citata disciplina venga emanata secondo i più alti

standard tecnologici esistenti al fine di favorire l'efficienza energetica e la salvaguardia dell'ambiente.

(3-01653)

GIROTTO, CASTALDI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nella recente risposta all'interrogazione 3-01468 del sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli fornita presso la 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato il 17 giugno 2015 è stato rilevato che devono essere esclusi dal sistema efficiente di utenza (SEU) «i sistemi estesi che, di fatto, sono multicliente (quali i centri commerciali, gli ospedali e gli aeroporti, comprensivi di alberghi, parcheggi e negozi) (...). Anche la Commissione europea (nota interpretativa del 22 gennaio 2010) identifica tali realtà complesse, a fini industriali e commerciali, tra i sistemi di distribuzione chiusi»;

ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, i sistemi di distribuzione chiusi (SDC) sono sistemi che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste dalla regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, non riforniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;

l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011 stabilisce che «Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne di utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

i SDC sono dunque sistemi ammessi sia dalla normativa comunitaria che da quella nazionale di attuazione e sono gli strumenti di autoapprovvigionamento energetico per consentire l'autoconsumo da fonte rinnovabile rispetto alle varie utenze che vi sono in tutti i sistemi estesi quali le grandi infrastrutture;

la normativa italiana e comunitaria vincola all'installazione di sistemi di autoapprovvigionamento energetico, su tutti gli edifici e anzi con particolare enfasi per le infrastrutture di pubblica utilità, in quanto: a) ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della direttiva 2009/28/CE «Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri (...) impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti»; b) l'articolo 11 del decreto

legislativo n. 28 del 2011 stabilisce che: «I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3»; c) ai sensi della direttiva 2010/31/UE, gli edifici ad energia quasi zero sono edifici «ad altissima prestazione energetica (...). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili, prodotta in loco o nelle vicinanze»; d) ai sensi dell'articolo 9 della stessa direttiva «Gli Stati membri provvedono affinché: a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero. Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero. (...) I piani nazionali comprendono fra l'altro i seguenti elementi: (...) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici ad energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure (...) concernenti l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti ad una ristrutturazione importante»; e) ai sensi del considerato 17 della stessa direttiva «È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero»;

considerato che:

il documento di consultazione 644/2014/R/eel del 18 dicembre 2014 dell'AEEGSI, senza tener conto delle disposizioni sopra citate, ma considerando solamente l'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999 (che attribuiva l'esclusiva in ambito comunale ai concessionari), ha concluso che «il mancato completamento del quadro normativo ed in particolare la necessità che ci sia per i sistemi di distribuzione chiusi il rilascio esplicito di una subconcessione ne impedisce la realizzabilità (salvo il caso in cui SDC sia realizzato in accordo con l'impresa distributrice locale e la successiva autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico)»;

considerato inoltre che:

secondo la ricostruzione fornita dal Ministero dello sviluppo economico con la risposta alla suddetta interrogazione, sugli edifici estesi l'installazione di impianti da fonte rinnovabile per coprire i consumi interni si configura necessariamente come SDC;

l'installazione di impianti da fonte rinnovabile sugli edifici di nuova costruzione e soggetti a ristrutturazioni importanti, alla luce della normativa comunitaria, non solo è consentita, ma si configura addirittura come un obbligo;

a giudizio degli interroganti, la posizione assunta dall'Autorità di ritenere non realizzabili i sistemi di distribuzione chiusi non appare corretta perché si limita a prendere in considerazione solamente la previgente normativa dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999 senza considerare l'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011 e la normativa comunitaria che costituisce norma cogente sovraordinata e strumento interpretativo obbligato della normativa nazionale;

inoltre, con la segnalazione n. 348 del 2014 del 17 luglio 2014 l'Autorità ha chiesto indicazioni al Governo rispetto alla disciplina degli SDC che al momento non sono state ancora fornite;

tale situazione legittima la Commissione europea ad intraprendere un'azione nei confronti dell'Italia con l'apertura di una procedura d'infrazione per il mancato rispetto degli obblighi comunitari, oltre a costituire un grave pregiudizio per gli obiettivi di efficienza e di edilizia verde che dovrebbero essere auspicabilmente perseguiti;

benché la posizione assunta dall'Autorità sia contenuta in un documento di consultazione, la stessa sta influenzando il comportamento degli operatori e degli attuali concessionari, bloccando qualsiasi installazione di SDC e costringendo a immettere in rete, anziché autoconsumare, l'energia prodotta sugli edifici, in spregio ad ogni principio di risparmio energetico;

in particolare in applicazione di questo principio, entro il 30 settembre 2015, sulla base delle istruzioni dell'Autorità contenute nelle FAQ pubblicate il 12 giugno 2015, un grande numero di operatori sarà costretto a chiedere la disconnessione dalle attuali reti private interne alimentate in autoconsumo per assumere energia direttamente dalla rete pubblica quali utenze virtuali, in quanto non è stata prevista dall'Autorità la possibilità di collegare un SEU ad un SDC,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con gli idonei strumenti di competenza per chiarire il quadro regolatorio per la realizzazione dei sistemi di distribuzione chiusi che attualmente viene orientato per gli operatori non dalla normativa vigente, ma da un documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica.

(3-02033)

€ 1,00